

# **NOTIZIE UTILI**

### **Malattia per servizio senza cumulo di indennità e risarcimento**

In caso di malattia dipendente da causa di servizio, l'impiegato pubblico non può cumulare quanto ricevuto a titolo di equo indennizzo con il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute. Lo ha stabilito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 febbraio 2018 n. 1, negando ad un magistrato che aveva sviluppato un carcinoma per esposizione all'amianto durante oltre dieci anni di lavoro in un ambiente certificato come insalubre, il diritto a percepire, ...

### **Whistleblowing senza abusi**

L'anomimato del whistleblower è assicurato (e non sempre) in ambito disciplinare. Nel penale, anche alla luce della recentissima legge, valgono le regole ordinarie sul segreto previste dal Codice di procedura penale. Lo chiarisce, in quella che è una delle prime pronunce che tiene conto anche della legge 178/17, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 9047 del 2018 della sesta sezione penale depositata ieri. La Corte ha respinto, nell'ambito di un procedimento a carico di un dipendente dell'Agenzia ...

### **Confermati i tre giorni di permesso ex legge 104 per i lavoratori part time**

La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 febbraio 2018, ha affermato la **non riproporzione** dei **3 giorni di permesso** mensile, per l'**assistenza** di un **familiare** con handicap grave (articolo 33 della Legge n. 104/1992), qualora il **dipendente** sia in **part-time**.

I giudici della Suprema Corte, bocciando il ricorso dell'INPS, hanno confermato i 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche al lavoratore con un contratto a tempo parziale in quanto il diritto rientra tra quelli non riproporzionabili.

### **Congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti**

L'INPS ha emesso in data 27/02/2018 il messaggio n.894 avente ad oggetto "*Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2018*" nel quale si precisa quanto segue:

L'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.

Per effetto della predetta disposizione, la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

All'istituto in esame si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n. 6499 del 18 aprile 2013.

L'articolo 1, comma 354, della sopra citata legge ha, inoltre, ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare 40/2013.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018.

### **L'Inps cerca avvocati**

Al via la formazione delle liste degli avvocati domiciliatari e sostituti di udienza da parte dell'Inps. Domande entro il 14 marzo

L'Inps ha reso noto ieri l'avvio della procedura per la formazione delle liste per gli avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza. Le domande vanno presentate telematicamente entro il 14 marzo prossimo.

### **Avvocati Inps, dove trovare gli avvisi**

Nel sito Inps, avvisa l'istituto, sono presenti gli avvisi locali predisposti dalle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano, distinti per ciascun circondario di tribunale rientrante nell'ambito territoriale di competenza. Inoltre, da ieri la pubblicazione di tali avvisi è assicurata presso le sedi territoriali dell'Inps e ne verrà disposto l'invio ai consigli degli ordini degli avvocati territorialmente competenti, che provvederanno all'affissione nelle rispettive sedi, inoltrando l'informazione agli iscritti.

### **Avvocati Inps: come fare domanda**

Le domande, redatte con un apposito form, potranno essere presentate dagli avvocati interessati esclusivamente in via telematica, tramite il sito Inps (seguendo il percorso: homepage> avvisi, bandi e fatturazione>avvisi>procedura per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d'udienza>invia la domanda) dalle ore 12,00 di ieri sino alle ore 14.00 del 14 marzo 2018.

Non verranno prese in considerazione, avvisa l'istituto, le domande che perverranno tramite posta e non saranno accettate quelle consegnate a mano presso le strutture dell'Inps.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'interessato è iscritto al momento della domanda.

Nella domanda, inoltre, dovrà essere indicata la Pec comunicata al Consiglio dell'Ordine presso cui l'avvocato è iscritto.

### **Avvocati Inps: la procedura**

Su ogni domanda, sarà effettuata la verifica amministrativa della regolarità e completezza della stessa oltre all'inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi.

Successivamente, una commissione ad hoc procederà alla valutazione delle domande e dei curricula.

A questo punto, le liste circondariali, compilate nei limiti dei fabbisogni dell'istituto, saranno pubblicate sul sito dello stesso.

Una volta formate le nuove liste, avvisa l'Inps, quelle formate in precedenza non saranno più valide. I professionisti già inseriti, ove interessati a partecipare all'attuale procedura (sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi locali), potranno presentare una nuova domanda, secondo le modalità sopra descritte.

### **L'accesso all'impiego presso le società in house**

Il principio del **pubblico concorso** si deve applicare anche alle **assunzioni presso le società in house**. La concorsualità, infatti, come regola per l'accesso alla pubblica amministrazione e alle sue diverse articolazioni consente l'effettiva affermazione dell'imparzialità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa in base a quanto prevede l'art. 97 Cost. e, in modo specifico, è volta ad assicurare che *"tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti"*.

Ne consegue che la violazione del principio del pubblico concorso impedisce la realizzazione della funzione sociale di assumere presso gli uffici pubblici persone selezionate in modo imparziale attraverso un concorso, con impoverimento dell'intera comunità e, nell'ambito di questa, anche dell'ente che ha assunto il personale in maniera indebita, perché nel contesto sociale emerge demotivazione e degrado dei suoi appartenenti, che vedono frustrate le possibilità di conseguire legalmente e regolarmente un posto di lavoro.

### **Corte dei Conti Piemonte: limiti ai compensi dei legali interni**

La Corte dei Conti si è conformata all'indirizzo prevalente secondo cui per i compensi professionali dei legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente.

### **Piani individuali di risparmio a lungo termine: i chiarimenti delle Entrate**

Agenzia Entrate, circolare 26/02/2018 n° 3

Arrivano i chiarimenti delle Entrate per risparmiatori e operatori del settore sui piani individuali di risparmio a lungo termine, dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La circolare n. 3/E di oggi, infatti, illustra le principali caratteristiche del nuovo regime e individua le soluzioni ad alcune criticità emerse nel confronto tra Ministero, Entrate e principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni).

**Cosa sono i Pir** – La legge n. 232/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine. I redditi generati da questi prodotti finanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. L'obiettivo della norma è canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Condizione per fruire del regime è effettuare investimenti in attività finanziarie riconducibili ad imprese italiane ed estere (radicate in Italia), rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti nonché mantenere gli investimenti per almeno 5 anni.

**Il perimetro della disciplina** – In generale, il nuovo regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. Dal punto di vista oggettivo, invece, a essere coinvolti sono i redditi di capitale (art. 44 del Tuir) e i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1). Tra le principali caratteristiche del regime, vi è il divieto di essere titolari di più di un Pir e il limite massimo dell'importo investito, che non può superare complessivamente il valore di 150mila euro, con un limite annuo di 30mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall'intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito

o

traferito.

Principali nodi affrontati dalle Entrate – Nel documento di prassi, l'Agenzia affronta molte criticità e aspetti operativi. In particolare, il chiarimento più importante riguarda gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nell'ambito del Pir solo a determinate condizioni. Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.

**Come comportarsi in caso di cessione o rimborso prima dei 5 anni** – In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l'attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.

### **Dichiarazione dei redditi va presentata anche da chi svolge attività illecita**

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche da chi svolge una attività illecita. E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale del 22 novembre 2017, n. 53137.

Come confermato da costante giurisprudenza, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce una violazione del [D.Lgs. n. 74/2000, art. 5](#), anche quando abbia ad oggetto redditi di provenienza illecita ([Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2010, n. 42160](#); [Cass. pen., Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7411](#)).

La giurisprudenza richiama il principio di diritto secondo il quale la circostanza che il possesso di redditi possa costituire reato e che l'autodenuncia possa violare il principio nemo tenetur se detergere, è sicuramente recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche



ex **art. 53 Cost.**, dichiarando tutti i redditi prodotti, espressione di capacità contributiva (Cass. civ., Sez. V, n. 3580/2016).

La oramai incontestata e riconosciuta normativamente tassabilità dei proventi illeciti, anche delittuosi, comporta il necessario superamento di ogni remora anche in ordine alla dichiarazione, essendo connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione (Cass. civ., Sez. V, 30 settembre 2011, n. 12697).

Nè tantomeno sussiste la violazione dell'art. 6 Cedu, il quale, nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione, opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato, stante la sua ratio consistente nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità, cosa che non sussisteva nella fattispecie.

### **Concorso per 61 allievi ufficiali (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 13-02-2018 -**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantuno allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2018/2019. Scadenza il 15/03/2018

### **Concorso per 1200 agenti di polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 27-02-2018**

Concorso Scadenza il 29 marzo 2018

### **Agenzie fiscali, resta rebus deleghe**

Rimane ancora irrisolto il nodo sulla validità della delega di sottoscrizione di atti impositivi conferita al funzionario da un dirigente cessato dall'incarico in assenza di concorso e non più rinnovata dal nuovo dirigente che gli è subentrato. È quanto emerge dalla lettura dell'"ordinanza interlocutoria" n. 4568 del 24 gennaio 2018, con cui la sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione ha rimesso la questione a un'altra sezione per insussistenza ...

### **Svolgimento di mansioni superiori dirigenziali, niente retribuzione di risultato per il dipendente**

Il dipendente pubblico che svolge mansioni superiori in relazione ad un ufficio dirigenziale non ha diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali. Tale voce retributiva è, infatti, connessa alla verifica dei risultati di gestione, il cui raggiungimento deve essere previamente determinato. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 4622, depositata ieri. Il caso - All'origine della controversia c'è la richiesta da parte di una dipendente del ...

### **Pensione di reversibilità spetta anche al separato con addebito**

Nella sentenza n. 2606 del 2 febbraio 2018, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di pensione di reversibilità per riconoscerne il diritto alla fruizione in capo anche all'ex coniuge separato con addebito, in qualità di erede del coniuge defunto titolare del trattamento previdenziale.

Il Supremo Giudice del Lavoro ricorda, in particolare, come la questione sia stata risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 286 del 28 luglio 1987, a cui si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 24 Legge n. 153/1969 e dell'art. 23, comma 4, Legge n. 1357/1962 nella parte in cui escludevano il coniuge separato per colpa o con addebito con sentenza passata in giudicato dagli aventi diritto alla erogazione della pensione di reversibilità, a seguito della quale, e della riforma dell'istituto della separazione personale, dunque, "tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte".

Nel rievocare la motivazione del Giudice della Leggi - che qualifica la pensione di reversibilità "una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè, un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti" - la Sezione investita osserva che in essa non emergono elementi che autorizzino l'interprete a ritenere che residuino differenze di trattamento per il coniuge superstite in ragione del titolo della separazione, e che, soprattutto, in essa non vengono indicati condizioni ulteriori, rispetto a quelle valesi per il coniuge non separato con addebito, ai fini della fruizione della pensione di reversibilità.



In forza di ciò, ad entrambe le situazioni, pertanto, risulta applicabile l'art. 22, Legge n. 903/1965, il quale non richiede, a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità la vivenza a carico e lo stato di bisogno del coniuge superstite al momento del decesso - che la ratio della legge stessa, al contrario, mira ad evitare che divengano concreti presupposti e condizioni della tutela previdenziale -, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato.

A tale regola, conclude la Corte, avrebbe dovuto attenersi il Giudice territoriale di secondo grado, la cui pronuncia contraria impugnata da una vedova separata con addebito, vistasi negare il diritto in questione, va, pertanto cassata, con decisione di accoglimento del ricorso nel merito.

### **AGGIORNAMENTO STATO DEI RICORSI PILOTA**

**Iniziative giurisdizionali finalizzate ad ottenere un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali**

### **LE NUOVE DATE DELLE UDIENZE DEI 5 RICORSI PILOTA PRESENTATI NEI TRIBUNALI ITALIANI**

La CGS prosegue nella sua azione finalizzata a far ottenere ai lavoratori che hanno aderito all'iniziativa del "ricorso alla CEDU" un indennizzo per i mancati rinnovi contrattuali per il periodo 2010 - 2015 (fino al 30 luglio 2015). Riportiamo di seguito quanto comunicatoci dai nostri legali in merito alle prossime date di udienze nelle quali verranno discussi i ricorsi pilota presentati: Tribunale di- Firenze - R.G. 1785/2017 - giudice: dott. Taiti Fissata la prima udienza all'11 aprile 2018 Tribunale di Foggia - R.G. 4347/2017 - giudice: dott. Simonelli All'udienza del 16 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 aprile 2018 Tribunale di - Napoli - R.G. 14351/2017 - giudice: dott. Pellecchia All'udienza del 10 gennaio 2018 è stata rinviata la discussione al 18 aprile 2018 Tribunale di Roma - R.G. 21662/2017 - giudice: dott. Conte All'udienza del 30 novembre 2017 è stata rinviata la discussione al 19 aprile 2018 Tribunale di - Ravenna - R.G. 618/2017 - giudice: dott. Bernardi All'udienza del 14 dicembre 2017 è stata rinviata la discussione al 12 febbraio 2019.

Il Coordinatore  
Michele GIULIANO

